

CITTA' DI TORINO

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE  
ALL'IMPOSTA  
SUL REDDITO  
DELLE PERSONE FISICHE**

## INDICE

Articolo 1	Ambito di applicazione
Articolo 2	Termine per la variazione dell'aliquota
Articolo 3	Competenza alla variazione dell'aliquota
Articolo 4	Determinazione delle aliquote
Articolo 4 bis	Esenzione
Articolo 5	Disposizioni finali

## **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

## **Articolo 2 - Termine per la variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

## **Articolo 3 - Competenza alla variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita dal presente Regolamento, ai sensi dall'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, e in deroga al limite ivi previsto, per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 571 dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

## **Articolo 4 - Determinazione delle aliquote**

1. Si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le aliquote per scaglioni di reddito, secondo il principio delle progressività, così definite:

- fino a euro 15.000,00                      aliquota 0,8%
- da euro 15.000,01 a 28.000,00        aliquota 0,8%
- da euro 28.000,01 a 50.000,00        aliquota 1,1%

- oltre euro 50.000,00

aliquota 1,2%

#### **Articolo 4 bis - Esenzione**

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di Euro 11.790,00.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 11.790,00, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

#### **Articolo 5 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
-